

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 101/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2014

relativo all'autorizzazione della L-tirosina quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce motivi e procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi del gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) Tale domanda riguarda l'autorizzazione della L-tirosina quale additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4) Nel parere espresso il 20 giugno 2013 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la

L-tirosina non produce effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che l'impiego di tale preparato può essere considerato efficace nel contribuire a soddisfare il fabbisogno di aminoacidi contenenti zolfo di tutte le specie animali. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Dalla valutazione della sostanza risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'impiego di tale sostanza può essere pertanto autorizzato secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi» è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ The EFSA Journal 2013; 11(7):3310.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi									
3c401	—	L-tirosina	<i>Composizione dell'additivo</i> Polvere cristallina proveniente dall'idrolisi di cheratina naturale derivante da piume di pollame con un tenore minimo di L-tirosina pari al 95 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Denominazione IUPAC: Acido (2S) 2-ammino-3-(4-idrossifenil)-propionico Numero CAS: 60-18-4 Formula chimica: C₉H₁₁NO₃ <i>Metodi analitici ⁽¹⁾</i> Per la determinazione della L-tirosina nell'additivo per mangimi: Titrimetria, Farmacopea europea (Ph. Eur. 6.0, metodo 01/2008-1161). Per la determinazione della L-tirosina in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi: metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica: regolamento (CE) n. 152/2009 ⁽²⁾ (allegato III, parte F).	Tutte le specie	—	—	—	1. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti di sicurezza. 2. Le istruzioni d'uso contengono una raccomandazione circa il tenore massimo di L-tirosina per gli animali destinati alla produzione alimentare (5 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %) e per gli animali non destinati alla produzione alimentare (15 g/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %).	25 febbraio 2024

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/authorisation/evaluation_reports/Pages/index.aspx

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1.